

<b>SCHEDA N. 75</b>	<b>Tessera di riconoscimento per i soggetti di cui all'art. 21</b>	
<b>Titolo I art. 60</b>		
<b>destinatario</b>	componenti dell'impresa familiare; lavoratori autonomi; coltivatori diretti del fondo; soci delle società operanti nel settore agricolo; artigiani e piccoli commercianti	
<b>norma violata</b>	art. 21 comma 1 lettera c)	
<b>condotta colposa</b>	Non essersi muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.	
<b>sanzione</b>	amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto	
<b>regolarizzazione ex art. 301bis T.U.</b>	sanzione pecuniaria pari a euro 50	
<b>pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981</b>	sanzione pecuniaria pari a euro 100	
<b>Note</b>		

<b>SCHEMA N. 76</b>	<b>Tessera di riconoscimento per i lavoratori</b>	
<b>Titolo I art. 60</b>		
<b>destinatario</b>	lavoratori autonomi	
<b>norma violata</b>	art. 20 comma 3	
<b>condotta colposa</b>	Non essersi muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.	
<b>sanzione</b>	amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro	
<b>regolarizzazione ex art. 301bis T.U.</b>	sanzione pecuniaria pari a euro 50	
<b>pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981</b>	sanzione pecuniaria pari a euro 100	
<b>Note</b>		

<b>SCHEDA N. 77</b>	<b>Lavori in ambienti sospetti di inquinamento</b>
<b>Titolo II art. 68</b>	
<b>destinatario</b>	datore di lavoro; dirigente
<b>norma violata</b>	art. 66
<b>condotta colposa</b>	Aver consentito l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
<b>sanzione</b>	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
<b>prescrizione ex art. 301 T.U.</b>	sanzione in via amministrativa pari a euro 1.600
<b>Note</b>	Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

<b>SCHEDA N. 78</b>	<b>Luoghi di lavoro non conformi. Omesse manutenzione e pulizia</b>
<b>TITOLO II art. 68</b>	
<b>destinatario</b>	datore di lavoro; dirigente
<b>norma violata</b>	art. 64 comma 1
<b>condotta colposa</b>	<p>Aver adibito luoghi di lavoro non conformi ai requisiti di legge.</p> <p>Non aver tenuto sgombrare le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza.</p> <p>Non aver sottoposto a regolare manutenzione tecnica i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi.</p> <p>Non aver eliminato, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p> <p>Non aver sottoposto a regolare pulizia i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi.</p> <p>Non aver sottoposto a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli.</p>
<b>sanzione</b>	arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
<b>prescrizione ex art. 301 T.U.</b>	sanzione in via amministrativa pari a euro 1.200
<b>Note</b>	<p>I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.</p> <p>I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.</p> <p>Tale obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. Detta disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.</p> <p>Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino a detti adempimenti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.</p>

<b>SCHEDA N. 79</b>	<b>Lavori in sotterranei</b>	
<b>Titolo II art. 68</b>		
<b>destinatario</b>	datore di lavoro; dirigente	
<b>norma violata</b>	art. 65 commi 1 e 2	
<b>condotta colposa</b>	Aver destinato al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Non aver assicurato idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei destinati al lavoro quando ricorrano particolari esigenze tecniche.	
<b>sanzione</b>	arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro	
<b>prescrizione ex art. 301 T.U.</b>	sanzione in via amministrativa pari a euro 1.200	
<b>Note</b>	L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.	

<b>SCHEDA N. 80</b>	<b>Omessa o incompleta notifica di lavori all'organo di vigilanza</b>
<b>Titolo II art. 68</b>	
<b>destinatario</b>	datore di lavoro; dirigente
<b>norma violata</b>	art. 67 commi 1 e 2
<b>condotta colposa</b>	Non aver eseguito nel rispetto della normativa di settore e non aver notificato all'organo di vigilanza competente per territorio la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchè gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti. Non aver indicato nella notifica gli aspetti considerati nella valutazione.
<b>sanzione</b>	amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
<b>regolarizzazione ex art. 301bis T.U.</b>	sanzione pecuniaria pari a euro 500
<b>pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981</b>	sanzione pecuniaria pari a euro 600
<b>Note</b>	<p>La notifica è richiesta per i lavori per cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori.</p> <p>Gli aspetti considerati nella valutazione da indicare nella notifica sono quelli relativi:</p> <p>a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;</p> <p>b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.</p> <p>Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.</p>

<b>SCHEDA N. 343</b>	<b>Scale semplici portatili</b>	
<b>Titolo IV art. 159</b>		
<b>destinatario</b>	datore di lavoro; dirigente	
<b>norma violata</b>	art. 113 commi 3, 4, 5, 8 e 9	
<b>condotta colposa</b>	Non aver costruito le scale semplici portatili (a mano) con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e di dimensioni appropriate al loro uso.	
<b>sanzione</b>	arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro	
<b>prescrizione ex art. 301 T.U.</b>	sanzione in via amministrativa pari a euro 500	

**Note**

Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antidrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;  
b) ganci di trattenuta o appoggi antidrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

<b>SCHEDA N. 344</b>	<b>Protezione del posto di lavoro</b>
<b>Titolo IV art. 159</b>	
<b>destinatario</b>	datore di lavoro; dirigente
<b>norma violata</b>	art. 114 commi 2 e 3
<b>condotta colposa</b>	Non aver delimitato il posto di carico e di manovra degli argani a terra con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. Non aver predisposto efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza, nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scappellatura di blocchi o pietre e simili.
<b>sanzione</b>	arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
<b>prescrizione ex art. 301 T.U.</b>	sanzione in via amministrativa pari a euro 500
<b>Note</b>	Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

<b>SCHEDA N. 345</b>	<b>Sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto</b>
<b>Titolo IV art. 159</b>	
<b>destinatario</b>	datore di lavoro; dirigente
<b>norma violata</b>	art. 115
<b>condotta colposa</b>	Non aver disposto che, nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.
<b>sanzione</b>	arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
<b>prescrizione ex art. 301 T.U.</b>	sanzione in via amministrativa pari a euro 500
<b>Note</b>	Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriale. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.